

LAVORO E PREVIDENZA

Si paga l'Inps sulle somme da recesso?

di **Cristina Facchetti, Giovanni Valcarenghi**

Negli **ultimi tempi**, complice la crisi economica e le difficoltà in cui versano molte imprese, si **intensificano** sempre più i **casi di recesso da società**; intendiamo occuparci in modo particolare del caso dell'abbandono di una **società personale**, argomento che sarà meglio approfondito in un articolo di prossima pubblicazione sulla nostra [Circolare Tributaria settimanale](#).

Concentriamo la nostra attenzione sulla **posizione del socio** e sulle modalità di **tassazione** delle **somme** eventualmente percepite **in esubero** rispetto al **valore fiscalmente riconosciuto** della partecipazione (senza che possa avere alcun risalto, in tale ipotesi, l'eventuale rivalutazione a pagamento, posta in essere entro lo scorso 30 giugno).

È ormai scontato che **tale eccedenza** debba essere tassata come **reddito di partecipazione** anzi, come appare più corretto affermare, come reddito di impresa, veicolato per il tramite del reddito di partecipazione. La **natura di tale provento** appare importante, in quanto ci servirà per argomentare in merito alla necessità di **assoggettamento a contribuzione INPS**.

Il TUIR, infine, concede la possibilità di **assoggettare** tale reddito a **tassazione separata**, nel solo caso in cui tra la costituzione della società ed il momento di comunicazione del recesso siano **trascorsi più di 5 anni** (articolo 17, comma 1, lettera l) del DPR 917/86).

A noi interessa **ipotizzare proprio tale ultima casistica**, quindi quella in cui un socio receduto da una società personale **nel corso del 2013**, percependo somme in eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, abbia la possibilità di accedere alla tassazione separata, oppure optare per la tassazione ordinaria; diamo anche per scontato che il socio fosse **iscritto alla Gestione INPS** dei commercianti o degli artigiani.

Ci domandiamo, al riguardo, **se vi siano influenze sul calcolo dei contributi dovuti**, oppure se, la tassazione separata, consenta una agevole via di fuga dal pagamento degli stessi.

Ci poniamo l'interrogativo in quanto **l'INPS**, nelle istruzioni operative che dirama di anno in anno (da ultimo vedi la [circolare 74/2014](#)), dopo avere rammentato che i contributi sono dovuti sul reddito di impresa prodotto dal contribuente, **si limita a richiamare** la quota di imponibile indicata nei **quadri RF, RG e RH**, dove normalmente (ma non sempre) sono collocati i redditi di impresa.

Quindi l'interrogativo è assolutamente attuale: se il **socio** recedente **indica** l'imponibile derivante dal recesso **nel quadro RM** (redditi a tassazione separata), ove sono collocati i redditi a tassazione separata, **non paga i contributi** su tali somme?

Questa sembrerebbe essere la conclusione cui si giunge dalla **mera analisi delle istruzioni** letterali e, a livello operativo, **dagli automatismi** proposti dalle principali case di software. Meglio così, verrebbe da dire, in quanto si **potrà risparmiare** qualche denaro. Ma, evidentemente, appare chiaro a tutti che il **reddito posizionato nel quadro RM** del modello Unico è **pur sempre un reddito di impresa**, anche se le modalità di applicazione dell'IRPEF sono particolari, vale a dire subordinate al particolare meccanismo di tassazione separata, per evitare l'aggravio della progressività dell'imposta su redditi la cui formazione è stratificata nel tempo.

Dunque, non possiamo che **chiudere con un dubbio**, senza essere riusciti a giungere ad una conclusione definitiva. Una cosa appare però certa: **chi si adegua alle indicazioni** dell'Ente preposto all'accertamento **non dovrebbe subire sanzioni** in caso di differente interpretazione postuma. Certo, **l'ideale sarebbe poter stimare con precisione** il carico complessivo fiscale e contributivo ma, poiché vale sempre il motto che a pagare e morire si è sempre a tempo, riteniamo che in pochi pagheranno (in anticipo) i contributi su tali somme.